

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

**Deposito dei bilanci d'esercizio nel Registro delle
Imprese: integrazione del manuale nazionale
Unioncamere**

Maggio 2013

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CONTATTI

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Ufficio di Crema: Telefono: 0373/80674
Telefax: 0373/255448
Call Center 0285152007

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Hausmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.it
Telefono: 0376/2341
Telefax: 0376/234361

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Telefono: 02/85151
Telefax: 02/85154765

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/28071
Telefax: 039/2807460

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.it
Telefono 0382/3931
Telefax: 0382/393203

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.it
Telefono: 0342/527111
Telefax: 0342/527202

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.it
Call-Center 848-800.204
Telefax: 0332/295336

Premessa

Questo documento deve considerarsi un'integrazione - valida per la Lombardia - del manuale nazionale Unioncamere relativo al deposito dei bilanci d'esercizio nel registro delle imprese.

Resta inteso che le indicazioni contenute nel manuale nazionale sono applicate anche dalle Camere di Commercio della Lombardia.

Le informazioni che seguono sono piuttosto dei 'supplementi informativi' che le Camere di Commercio lombarde ritengono utile fornire alle proprie imprese.

INDICE

1. Imposta di bollo e diritti di segreteria	5
2. Sottoscrizione del verbale di approvazione del bilancio e sanzioni in caso di tardivo o omesso deposito	6
3. Casi specifici	7
4. Rettifica al deposito di bilancio	8
5. Rettifica al deposito dell'elenco dei soci (solo per S.p.A., S.A.p.A. e loro consortili)	9
6. Come suddividere i file	10
7. I formati dei file	10
8. Deposito del bilancio ordinario (art. 2435 c.c.) e abbreviato (art. 2435 bis c.c.) di s.r.l. – s.p.a. – s.a.p.a. – s.r.l. a socio unico e società consortili	11
9. Deposito del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia	12
10. Deposito del bilancio dei Consorzi Confidi	13
11. Consorzi per l'internazionalizzazione	13
12. Deposito del bilancio del G.E.I.E.	13
13. Deposito del bilancio consolidato	14
14. Deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell'esonero	14
15. Elenco soci	16
16. Abolizione del libro-soci per le SRL	16
17. Gruppi societari	16
18. Imprese sociali - Bilancio sociale di esercizio	17
19. Bilancio sociale consolidato	17

1. IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

Il pagamento dei diritti di segreteria e l'assolvimento dell'imposta di bollo vengono effettuati mediante il sistema Telemaco al momento della protocollazione da parte della CCIAA (trattasi di procedura completamente "automatizzata").

E' necessario attivare una convenzione di pagamento che permette l'addebito automatico degli importi (per ulteriori dettagli consultare il sito: <http://web.telemaco.infocamere.it>).

Diritti di segreteria

L'importo dei diritti di segreteria, dovuto alla camera di commercio competente, è il seguente :

- Deposito del bilancio e comunicazione contestuale dell'elenco soci **€ 62,70** (Cooperative Sociali **€ 32,70**); (Istituzioni iscritte al REA **€ 20,70**)
- Comunicazione dell'elenco soci separatamente dal deposito del bilancio **€ 30,00**

ATTENZIONE

L'ASSENZA O L'INSUFFICIENZA DEL PREPAGATO NON CONSENTE LA PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA. Si ricorda che è stato attivato per gli utenti Telemaco-Pay, il controllo del fondo residuo al momento della spedizione pratiche. Nel caso in cui il conto prepagato sia insufficiente a coprire il costo delle operazioni richieste, il servizio di spedizione telematica verrà sospeso fino al reintegro del conto stesso (v. art 2 ultimo comma del contratto Telemaco Pay).

Si raccomanda quindi di verificare la propria disponibilità con la funzione "saldo", presente nella pagina principale di Telemaco.

Imposta di bollo

Se soggetta a bollo, la pratica telematica sconta un'imposta in misura fissa pari a **€ 65,00 (Istituzioni iscritte al REA € 14,62)**. Tale ammontare include l'imposta di bollo dovuta complessivamente per l'intera pratica (compresa la documentazione allegata). **Le Cooperative sociali sono esentate dall'imposta di bollo.**

L'imposta è necessariamente corrisposta in modo virtuale: a tal proposito occorre fare molta attenzione, in fase di chiusura della pratica, alla compilazione della maschera "MODALITA' DI PRESENTAZIONE" ed alla successiva "DISTINTA. inserendo sempre l'autorizzazione al bollo virtuale.

- ✓ Bollo virtuale assolto in entrata

(l'imposta di bollo viene versata tramite la Camera di Commercio): nell'apposito riquadro della maschera "modalità di presentazione" si dovranno selezionare gli

estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate alla Camera di Commercio destinataria della domanda" (l'elenco è ottenibile utilizzando il tasto F4); nell'apposito riquadro corrispondente a "Modo bollo distinta" previsto nella maschera "Distinta" occorre indicare il codice "E";

✓ Bollo virtuale assolto in origine

1. l'imposta di bollo viene assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 127/2002; in questo caso nell'apposito riquadro della maschera "modalità di presentazione" si dovrà scrivere la seguente dicitura "dichiarazione di cui all'art 2 D.M. 127/2002".
2. l'imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al professionista: nell'apposito riquadro della maschera "modalità di presentazione" dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al professionista.

In entrambi i casi, nell'apposito quadratino corrispondente a "Modo bollo distinta" previsto nella maschera "Distinta" occorre indicare il codice "O".

- ✓ **Se la domanda è esente dal bollo, occorre indicare il codice "N" nell'apposito quadratino corrispondente a "Modo bollo distinta" previsto nella maschera "Distinta"; i motivi dell'esenzione devono essere altresì indicati nel Modello NOTE, se non già specificati nell'atto.**

2. SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E SANZIONI IN CASO DI TARDIVO O OMESSO DEPOSITO

Il verbale di approvazione del bilancio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea (o del consiglio di sorveglianza in caso di sistema di amministrazione dualistico). Per le società a responsabilità limitata si ricorda che il verbale di assemblea è valido anche senza sottoscrizione del Segretario (ex art. 2479 bis IV comma).

Per ciò che concerne le SRL unipersonali, nel caso l'unico socio sia anche l'unico amministratore, il socio unico sottoscrive il verbale in cui è riportata l'approvazione del bilancio; in tal caso è sufficiente la sua sola sottoscrizione, qualora egli sia anche segretario verbalizzante.

In caso di omesso deposito nei termini del bilancio e dell'elenco soci, ogni amministratore è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa. Dal 15 novembre 2011, in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. (introdotta dall'art. 9 comma 5 della L. 180/11 "statuto per le imprese" pubblicata sulla G.U n° 265 del 14/11/2011) le sanzioni nel caso di tardato deposito sono:

per il Bilancio

€ 91,56 per il Bilancio, se depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza

€ 274,66 per il Bilancio, se depositato oltre i 30 giorni successivi al termine di scadenza

per l'Elenco Soci

€ 68,66 per l'Elenco Soci, se depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza

€ 206 per l'Elenco Soci, se depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza

Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999).

Si avvisa che la CCIAA di Brescia applica le sanzioni nel seguente modo:

- Bilanci in ritardo: se il ritardo non supera i trenta giorni: pagamento in misura ridotta € 68,66 dal trentunesimo giorno di ritardo: pagamento in misura ridotta € 206,00
- Bilanci omessi: si accerta la violazione in capo a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 31esimo giorno da quando il bilancio non venga depositato; pagamento in misura ridotta € 274,66.

3. CASI SPECIFICI

- Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, poiché manca l'organo assembleare competente alla sua approvazione (*si segnala che per la CCIAA DI BRESCIA il bilancio della società incorporata può essere approvato dall'organo assembleare dell'incorporante e da questa inviato come allegato alla pratica di bilancio della medesima*);
- Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione;
- Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito;
- Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano S.p.A., S.A.p.A. ed S.r.l., sono tenute a redigere ed a depositare nel Registro delle Imprese il bilancio consolidato (art.111 duodecies disp.att. c.c.);
- Le società di capitali il cui fallimento sia stato chiuso, possono depositare un bilancio non comparato con l'ultimo esercizio d'attività;

- Le società in liquidazione devono depositare solo ed esclusivamente il bilancio annuale d'esercizio ai sensi dell'art.2490 c.c., Le S.p.A. sono altresì tenute a depositare l'elenco soci anche se invariato rispetto a quello riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

N.B. Le Società in liquidazione i cui liquidatori ritengono le tassonomie vigenti non sufficienti a rappresentare il bilancio approvato secondo principi di chiarezza, correttezza e verità, devono depositare insieme alla versione in xbrl, anche una copia del bilancio in formato PDF/A ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 10/12/08

- **Non sono obbligate al deposito del bilancio d'esercizio le società appartenenti alle seguenti tipologie:**
 - in fallimento
 - in concordato fallimentare
 - in liquidazione coatta amministrativa
 - in amministrazione straordinaria

Le società in accordo di ristrutturazione dei debiti e in concordato preventivo sono tenute ad deposito del bilancio di esercizio.

- Per l'eventuale deposito del **bilancio non approvato** consultare la camera di commercio di riferimento.

4. RETTIFICA AL DEPOSITO DI BILANCIO

Nel caso in cui debba essere effettuato un nuovo deposito del bilancio a rettifica del precedente, l'invio successivo dovrà essere effettuato integralmente, con tutta la relativa documentazione. E' necessario, al fine di individuare che trattasi di rettifica, allegare, al Modello B Fedra, un riquadro "Note" al fine di indicare la seguente dicitura:

"A RETTIFICA DEL PRECEDENTE DEPOSITO EFFETTUATO IN DATA
AL PROT. N....."

Inoltre, il campo Num. Protocollo di riferimento

	PV	AA/RI	ANNO	NUMERO	
Num. Protocollo di riferimento (per pratiche di rettifica)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PRA

L'invio del nuovo bilancio comporta i seguenti pagamenti:

- Diritti di segreteria Bilancio: € 62,70 (€ 32,70 per cooperative sociali), (Istituzioni iscritte al REA € 20,70)
- Imposta di bollo: € 65,00 (salvo nei casi di esenzione), (Istituzioni iscritte al REA € 14,62)

ATTENZIONE

Il deposito a rettifica necessita di un'istruttoria specifica dopo la quale le CCIAA si riservano la facoltà di accettare la richiesta solo in presenza di una nuova assemblea che riapprovi il bilancio.

e CCIAA di Brescia e Cremona, qualunque sia il motivo della rettifica, gestiscono il deposito solo in presenza di una nuova assemblea che riapprovi il bilancio.

5. RETTIFICA AL DEPOSITO DELL'ELENCO DEI SOCI (SOLO PER S.P.A., S.A.P.A. E LORO CONSORTILI)

Nel caso in cui debba essere effettuato un nuovo deposito dell'elenco Soci a rettifica del precedente, è' necessario, al fine di individuare che trattasi di rettifica, compilare il modello S con modalità comunica, aggiornato e nel riquadro "Note" indicare la seguente dicitura:

"A RETTIFICA DEL PRECEDENTE DEPOSITO EFFETTUATO IN DATA
AL PROT. N....."

Inoltre, Il campo Num. Protocollo di riferimento

	PV	AA/RI	ANNO	NUMERO	
Num. Protocollo di riferimento (per pratiche di rettifica)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PRA

deve essere compilato nel caso in cui si tratti di deposito a rettifica di un protocollo già evaso oppure nel caso in cui la camera di commercio chieda un rinvio di una pratica protocollata e sospesa.

L'invio del nuovo Elenco Soci comporta i seguenti pagamenti:

- Diritti di segreteria Elenco Soci : € 30,00
- Imposta di bollo: € 65,00 (salvo nei casi di esenzione)

Si ricorda che quando la rettifica è inerente il solo bilancio o il solo elenco soci, perché il deposito risulti completo, occorre inserire un solo codice (es. : 711 o 713 o 508), senza inserire di nuovo tutti i codici del primo invio.

Il deposito a rettifica del bilancio deve essere effettuato allegando tutta la documentazione, compresa quella non modificata.

6. COME SUDDIVIDERE I FILE

Per la diversità dei contenuti è opportuno predisporre i file come segue:

(MODALITÀ CONSIGLIATA)

- Un unico file bilancio contenente il Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale + Conto Economico)
- Un file con la Nota integrativa (per le Società esenti dal XBRL si può fare un unico file con il bilancio)
- Un file con il Verbale di approvazione del bilancio
- Un file per ciascuna Relazione
- Un file per ciascun altro allegato

Si ricorda che se tra gli allegati c'è il file che contiene il documento d'identità, il "codice tipo documento" da inserire nel modello RP_ Riepilogo di Fedra è "E20",.

In alternativa è possibile predisporre:

- Un file unico, nel quale vengono accorpati tutti i documenti sopra elencati, salvo l'eventuale modello Procura e il documento d'identità dell'Amministratore che vanno comunque firmati e allegati separatamente.

Un invio con le seguenti caratteristiche è soggetto a problematiche tecniche con una frequenza maggiore rispetto ai file suddivisi. È un modalità assolutamente vietata alle società tenute a depositare il bilancio in XBRL .

7. I FORMATI DEI FILE

I file devono quindi essere convertiti in file di tipo .XBRL, PDF/A per potere poi essere firmati. Il formato PDF/A di [Adobe](#) è il più compatto e diffuso. Se non si ha un prodotto per la conversione, si possono trovare in rete molte soluzioni. Ecco alcuni link utili:

Prodotto	Indicazioni di costo	Disponibilità	Servizio on line
Adobe Acrobat il prodotto completo per la produzione e manipolazione dei file pdf	prodotti a pagamento	Da acquistare presso i rivenditori di prodotti informatici, o con download da Adobe Europe	Servizio ON-LINE disponibile solo per alcune prove gratuite
Il sito PDFZone elenca strumenti per creare PDF	prodotti a pagamento e non	download disponibile	
Ghostscript – puoi trovare un prodotto freeware per la conversione, adeguato per trasformazioni semplici	prodotti gratuiti	download disponibile	
Un software con licenza GPL segnalato da alcuni utenti e pubblicato in sourceforge è il PDF-Creator download disponibile qui	prodotto gratuito (licenza GPL)	download disponibile	

CONTROLLI AUTOMATICI DA SISTEMA IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA

SCANSIONE FILES – TALE CONTROLLO BLOCCA L'INOLTRO DI QUELLE PRATICHE CHE SONO STATE RIPRODOTTE CON SCANSIONE OTTICA AVENTE UNA RISOLUZIONE SUPERIORE A 200 KBYTE PER PAGINA;

CONTROLLI FORMALI - ESISTE UN CONTROLLO SUL FORMATO DELLA PRATICA CHE DOVREBBE RISPETTARE LE ULTIME SPECIFICHE TECNICHE PUBBLICATE DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PER QUELLE CHE NE SONO PRIVE VERRA' INIBITA LA TRASMISSIONE, PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA FORMALE DELLA PRATICA SONO DISPONIBILI DEI SERVIZI DI CONTROLLO PRATICHE FEDRA SUL SERVIZIO WEB TELEMACO.

TALI SERVIZI SONO ACCESSIBILI DAL MENU' " SERVIZI SOFTWARE HOUSE" ALL'INTERNO DELL'AREA "E-GOVERNMENT".

CODICI ATTO – NELLA SPEDIZIONE DI PRATICHE DI TIPO BILANCIO / ELENCO SOCI, SARANNO ACCETTATE SOLO PRATICHE CHE NEL MODULO RIEPILOGO CONTENGANO ESCLUSIVAMENTE CODICI ATTO DELLA FAMIGLIA 7XX E 508. NON SARANNO ACCETTATI ALTRI CODICI ATTO, COME AD ESEMPIO L'A99 O L'A13.

ATTENZIONE

Le società esentate dalla redazione del bilancio in formato XBRL, dovranno allegare il file di bilancio (in questo caso comprensivo anche di Nota Integrativa) necessariamente in formato PDF/A e dovranno selezionare obbligatoriamente una delle voci di esonero previste dalla Distinta Fedra. A tale proposito si informa che è stata cambiata – in Fedra - la causale "Altro soggetto non obbligato" in " Esercizio chiuso in data antecedente al 16/02/2009" per contemplare in modo esplicito tutti i motivi di esenzione previsti dalle norme di legge.

8. DEPOSITO DEL BILANCIO ORDINARIO (ART. 2435 C.C.) E ABBREVIATO (ART. 2435 BIS C.C.) DI S.R.L. – S.P.A. – S.A.P.A. – S.R.L. A SOCIO UNICO E SOCIETÀ CONSORTILI

Termine di presentazione: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del **bilancio** composto di *Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa* , il bilancio deve essere comparato con quello dell'anno precedente.;
- n. 1 **relazione sulla gestione**, tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art.2435-bis,penultimo comma) ;
- n. 1 **relazione del collegio sindacale** (ove esistente) ;
- n. 1 **relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti** (se diverso dal collegio sindacale)
- n. 1 **verbale di assemblea** (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio.

Oppure:

Decisioni dei soci o degli amministratori di srl adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.).

Come documento che attesta l'approvazione del bilancio d'esercizio, **deve essere depositata la trascrizione a libro verbale della decisione assunta dai soci, da cui risulti chiaramente l'approvazione del bilancio.** (v. il modello proposto a pag. 19).

Il bilancio d'esercizio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La nota integrativa e il bilancio consolidato possono essere redatti in migliaia di euro (art. 2423 c.c. e D.lgs 127/91 art. 29)

N.B.: Bilancio abbreviato - Art. 2435 bis

“Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000,00
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.

(limiti di bilancio modificati dal D.Lgs. 173 del 03/11/2008; si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 21/11/2008, data di entrata in vigore del decreto).

9. DEPOSITO DEL BILANCIO DI SOCIETÀ ESTERA AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA

(Art. 2508 c.c.,art.2509 c.c.)

Termine di presentazione: non è prevista alcuna scadenza

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio della società estera. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata, effettuata da un perito

o esperto iscritto presso il tribunale, ovvero effettuata presso l'ambasciata o il consolato italiano all'estero.

Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

Il deposito si effettua presso la CCIAA di competenza; in caso di più sedi secondarie è sufficiente il deposito presso un solo registro delle imprese.

Attenzione: per le disposizioni particolari riguardanti i bilanci di enti creditizi e finanziari stranieri con sedi secondarie in Italia, si rimanda all'art.41 del D.Lgs.87/92.

Non sono tenute al deposito del bilancio le società straniere che hanno solamente una unità locale in Italia (cioè iscritte solo al REA).

10. DEPOSITO DEL BILANCIO DEI CONSORZI CONFIDI

Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al registro delle imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003). Il deposito è obbligatorio anche se non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.

11. CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 42 c. 7 ultimo periodo del D.L. 83/2012, che richiama l'art. 13 commi 34, 35 e 36 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 gli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

12. DEPOSITO DEL BILANCIO DEL G.E.I.E.

Termine di presentazione: 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (art. 7 D.Lgs. 240/91).

Documenti da presentare: n.1 copia del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, numerati progressivamente.

13. DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

(ai sensi dell'art.42 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991)

In base all'art. 25 del D. Lgs. n. 127/1991, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

1. S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un'impresa;
2. Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata.

Termine di presentazione: contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (art. 42) ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso. Documenti da presentare:

- n. 1 copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente:
- stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa,
 - relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo .
Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria sono:
 - il rendiconto finanziario
 - il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato
 - il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

N.B. quando si deposita il solo bilancio consolidato non bisogna inserire il codice atto relativo all'elenco soci.

14. DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA (SUB-HOLDING) CHE SI AVVALE DELL'ESONERO

(ai sensi dell'art.27 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991)

Il deposito del bilancio consolidato della società **controllante** viene effettuato in proprio anche dalla società controllata (ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 commi 3 e 5 del d.lgs. 127/1991). In questo caso la sub-holding non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato riferito al sotto-gruppo di imprese che controlla. Deve invece depositare il bilancio consolidato della capo-gruppo (oltre al proprio bilancio d'esercizio). In proposito l'art. 27 comma 5 stabilisce:

"...Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata...[cioè della sub-holding; n.d.r.]".

Termine di presentazione: trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio ordinario della controllante; in caso di controllante straniera il termine non si applica.

Documenti da presentare: una copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato **della controllante**, e precisamente:

- stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa;
- relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo;
Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria sono:
- il rendiconto finanziario;
- il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato;
- il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

qualora la società controllante abbia sede all'estero, la modalità di deposito è così descritta:

- n. 1 Copia del bilancio consolidato della società controllante. Se il bilancio è redatto in lingua straniera occorre allegare la traduzione giurata, effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale, o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.

(attenzione: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell'Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell'art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto può non esserci la traduzione giurata.)

Si ricorda che:

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.32 del 2/2/07 che recepisce la direttiva 2003/51/CE

- ✓ Viene data la possibilità per le Società, le Banche e le assicurazioni che redigono il bilancio consolidato di presentare in un solo documento la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. e la relazione sulla gestione del bilancio consolidato di cui agli art 40 del Dlgs 9/4/91 n.127, art.3 del Dlgs 27/01/92 n. 87, art 94 e 100 del Dlgs 07/09/2005 n. 209.
- Il D.L. 09/02/2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla L. 04/04/2012 n. 35 ha modificato l'art. 2477 c.c. introducendo l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl che redigono il bilancio consolidato. Pertanto per questa tipologia di società si deve allegare:
 - (al momento del deposito del bilancio d'esercizio) la relazione dell'organo di controllo o del revisore, entrambi iscritti nell'apposito registro;

- (al momento del deposito del bilancio consolidato) la relazione dell'organo di controllo o del revisore, entrambi iscritti nell'apposito registro.

15. ELENCO SOCI

(adempimento previsto solo per S.p.A, S.A.p.A. e relative società consortili)
Art. 2435 c.c.

L'elenco soci va depositato presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio da parte delle società per azioni non quotate in un mercato regolamentato.

Qualora l'elenco soci non sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro (riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente) va confermata la situazione della compagine sociale già iscritta.

Pertanto l'elenco soci va depositato dalle spa, sapa e loro società consortili, ai sensi dell'art.2435 . c.c.:

- da tutte le società che presentano per la prima volta il bilancio, in quanto 1° elenco soci;
- nel caso di ogni variazione iscritta nel Libro dei Soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- nel caso di trasferimento di sede da altra provincia (e conseguente trasferimento di iscrizione da altro Registro delle Imprese).

N.B. NON DEVONO PRESENTARE L'ELENCO SOCI: SRL, consorzi, cooperative, GEIE, società straniere con sede secondaria in Italia, società quotate in borsa.

16. ABOLIZIONE DEL LIBRO-SOCI PER LE SRL

La legge 28 gennaio 2009 n.2 - di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 – ha abolito, per le società a responsabilità limitata, l'obbligo di tenuta del libro dei soci (v. sul punto l'art. 16 commi dal 12-quater al 12-undieces). Allo stesso modo, è venuto meno l'obbligo di deposito dell'elenco dei soci, così come previsto dall' art. 2435 c.c., anche in fase di deposito del primo bilancio d'esercizio.

DICHIARAZIONI DI ALLINEAMENTO DI SRL (art. 16, c. 12-undicies, legge 28 gennaio 2009 n. 2). Per conoscere le eventuali possibilità e modalità di deposito delle 'dichiarazioni di allineamento' tardive è necessario contattare l'Ufficio del Registro delle Imprese delle singole camere di commercio.

17. GRUPPI SOCIETARI

(art.2497 bis c.c.)

La dichiarazione di soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento non è un adempimento da effettuare in sede di deposito del bilancio

d'esercizio; ulteriori informazioni sulla fattispecie sono ottenibili contattando gli uffici del registro delle imprese delle singole camere di commercio.

18. IMPRESE SOCIALI - BILANCIO SOCIALE DI ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 155/2006 e del D.M. 24.01.2008 (Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale), i competenti organi sociali delle imprese sociali approvano il bilancio sociale congiuntamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale ed i relativi allegati, compresi del verbale di approvazione, devono essere trasmessi per via telematica al registro delle imprese entro 30 giorni dall' approvazione.

19. BILANCIO SOCIALE CONSOLIDATO

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 155/2006 e del D.M. 24.01.2008 (Definizione degli atti che devono essere depositati al Registro delle Imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale), i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere e depositare il bilancio sociale in forma consolidata secondo le linee guida stabilite con provvedimento dell'Agenzia per le ONLUS.

Dichiarazione del possesso dei requisiti di Impresa START - UP Innovativa

(art. 25 L. n. 221/2012)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (___) il ___ /___ /___ di cittadinanza
_____ residente a _____ (___)
in _____ n. _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della società

_____ con sede a _____
_____ (___) in _____ n. _____
codice fiscale _____ - n. REA _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, di seguito elencati, previsti dall'art. 25, comma 2 L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
 - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni

impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- è titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci, **inoltre dichiara:**

- la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

_____, il ____/____/____
luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, e sottoscritto dal dichiarante con firma digitale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Modello di trascrizione a libro verbale della decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 c.c.

(DA PRODURRE IN FORMATO PDF\A)

Società *****

Sede legale in *****

Capitale sociale euro *****

Codice fiscale *****

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

(oppure: Verbale di ricorso alla Consultazione Scritta)

Argomento oggetto della decisione: approvazione del bilancio al __/__/____ e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

Libera (oppure : La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni con l' annotazione "visto ed approvato" o "visto e non approvato" o "visto ed astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al __/__/____, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (la società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione per il disposto dell'art. 2435-bis del codice civile) e la proposta di destinazione dell'utile di eurodi cui euro alla riserva legale ed euro ad una riserva straordinaria, risultano approvati in data con voto favorevole dei soci rappresentanti l'85% del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- sig. ***** titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale
- sig. ***** titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale
- Società ***** titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale

Soci contrari o astenuti:

- sig. ***** titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: l' Amministratore Unico)

(*****)

Luogo e data
